Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Alcuni chiarimenti sul divieto di caccia sui valichi montani.

Nota alla sentenza del Tar Lombardia – Brescia – 27 maggio 2010 n.2156

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza che si annota il Tar Lombardia, sezione distaccata di Brescia, è tornata a riferire sul divieto di caccia sui valichi montani, e sulla differenza, anche sul piano concettuale, che intercorre tra questi e i valichi migratori.

I nostri lettori ricorderanno come già in precedenza la questione fosse stata esaminata dalla Seconda Sezione Bis del TAR Lazio che, nella sentenza n.5239 del 25 maggio 2009, con persuasiva motivazione, aveva accolto il ricorso presentato dalle Associazioni ambientaliste ENPA, LAC, LAV e WWF Italia teso all'annullamento in parte qua del Decreto del Ministro dell'Ambiente 22 gennaio 2009, che andava a modificare, in senso assai meno rigoroso, le previsioni di cui al DM 17 ottobre 2007 n.184 recante, come noto, "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".*

Tra le modifiche apportate al decreto nella sua originaria formulazione, si rinveniva quella apportata all'art.4 che aveva individuato una serie di tipologie ambientali di ZPS, sia in base ai criteri ornitologici indicati nella Direttiva che delle specifiche esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, dettagliatamente specificate nell'All. I al decreto medesimo.

Tale previsione, se da un lato fa salva l'esigenza di garantire la coerenza tra le aree ecologicamente simili, dall'altro consentiva di salvaguardare le specificità biologiche ed ecologiche delle diverse tipologie di zone (zone umide piuttosto che ambienti alpini, o ambienti mediterranei, o ambienti fluviali eccetera).

Al contempo, l precedente art.3 aveva disegnato di due differenti tipi di "criteri minimi uniformi", quelli validi "per tutte le tipologie di ZPS" e quelli validi "per specifiche tipologie di ZPS" al fine di favorire, ad un tempo, sia la specifica adeguatezza delle previsioni che la salvaguardia della coerenza generale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Orbene, come si accennava, il Ministero, nel 2009, aveva inteso modificare l'art.6 comma 3 del decreto sulla scorta del'argomentazione che i valichi montani sono siti sensibili per il passaggio dei contingenti migratori secondo percorsi di attraversamento lineari e costanti, con risultato di rendere ingiustificata la misura di tutela dell'intera area ZPS, peraltro già tutelata dal divieto venatorio assoluto per un raggio di mille metri dai valichi montani, posto dall'art.21 comma 3 della legge 11 febbraio 1992 n.157, che, come noto, vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Di fatto, quindi, per tramite di tale modifica, l'Amministrazione aveva deciso, quanto ai valichi montani, di riportare il sistema di tutela a quella disegnata dal Legislatore per la generalità del territorio, svuotando per gli effetti di contenuto lo stesso concetto di criterio minimo.

Trattavasi di rilievi, come poi riconosciuto anche dal TAR Lazio, non condivisibili ed in ordine ai quali l'ISPRA si era espresso in termini fortemente negativi.

Invero, in primo luogo veniva in essere la circostanza - già di per sé idonea ad escludere l'opportunità, e men che meno la necessità, della modifica della norma originariamente contenuta nel decreto – che in diverse realtà, l'individuazione puntuale dei valichi, non è ad oggi, mai stata effettuata, con la conseguenza che non si dispone, allo stato , di un quadro sufficientemente dettagliato atto a definire i luoghi di massima concentrazione degli uccelli.

Sotto altro e persino più rilevante profilo, l'Istituto, nel parere endoprocedimentale relativo alla modifica del decreto, aveva osservato come, in ogni caso, affatto errato si atteggiasse l'assunto secondo cui i flussi migratori seguano percorsi lineari costanti e circoscritti. Al contrario, gli uccelli migratori tendono a muoversi lungo fasce più o meno ampie, in relazione proprio alla morfologia del territorio, alle caratteristiche della specie e alle condizioni metereologi che del momento.

Affatto inopportuna doveva quindi ritenersi la decisione di modificare il decreto, limitando – per giunta in un'area protetta – il divieto di caccia ad un raggio di mille metri dai valichi montani, come avviene nella generalità del territorio.

Per queste ragioni, il Tar Lazio, nell'accogliere integralmente il gravame proposto dalle Associazioni, aveva riconosciuto sussistente il vizio del provvedimento gravato sia sotto il profilo della violazione di legge, con particolare riferimento, anche in questo caso, del disposto di cui agli artt. 4 e 7 della Direttiva, che del travisamento e del difetto di presupposto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tanto premesso, nella sentenza che si annota, il TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, è tornata a riferire in merito alla differenza che intercorre zona di divieto di caccia relativa ai valichi migratori e la zona di protezione speciale. Dopo avere ribadito, peraltro cu conferme indicazione dell'ISPRA, che il divieto di caccia sui valichi migratori rivesta carattere di assolutezza, il Tar ha chiarito che le ZPS sono istituti accomunati alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell'avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità.

Per completezza di esposizione, va ricordato, da ultimo, come la legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 sia stata emanata proprio in attuazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Non a caso, come puntualmente rilevato anche dal TAR, l'art.1 comma 5 della legge quadro prevede che le Regioni e le Province autonome in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE siano tenute ad individuare, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e a provvedere al ripristino dei biotopi distrutti nonchè alla creazione di nuovi biotopi. Al contempo, la norma contempla espressamente, in caso di inerzia, la possibilità, da parte dello Stato, evidentemente in forza del disposto di cui all'art.117 comma 2 lett.s) della Cost. i attivare poteri sostitutivi.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 6 luglio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)